

COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI QUINTO VICENTINO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____.

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – MISURA DEI BENEFICI

CAPO II – BENEFICI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTI ALL'ASILO NIDO INTEGRATO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

ARTICOLO 5 – CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE ED ASILO NIDO INTEGRATO

ARTICOLO 6 – ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE

ARTICOLO 7 – SOVVENZIONI ALLE SCUOLE STATALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la concessione di contributi economici all'Asilo Nido Integrato, alle Scuole dell'Infanzia paritarie e Scuole Statali presenti nel territorio comunale di Quinto Vicentino.
2. Con la concessione dei benefici di cui al comma 1 il Comune si propone di sostenere le attività finalizzate alla promozione della persona umana mediante l'educazione e l'istruzione, ex art. 33 e 34 della Costituzione Italiana.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Sono destinatari dei benefici di cui all'art. 1, l'Asilo Nido Integrato, le Scuole dell'Infanzia paritarie e Scuole Statali presenti nel territorio comunale.
2. Le Scuole dell'Infanzia paritarie private sono regolate da:
 - Articolo 33 della Costituzione italiana;
 - Legge 10 marzo 2000, n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
 - Legge 3 febbraio 2006, n. 27 – Norme in materia di scuole non statali
 - Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – Regolamento relativo a Riconoscimento, mantenimento e revoca della parità scolastica
 - Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 – Regolamento relativo a Inclusione e mantenimento delle scuole non paritarie nell'elenco regionale
 - Decreto Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 – Regolamento per le Convenzioni con le scuole primarie paritarie
 - Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 82 – Linee guida di attuazione Regolamento per gli elenchi regionali
 - Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 – Linee guida di attuazione Regolamento per conferimento parità
 - Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 – Linee guida di attuazione Regolamento per le convenzioni con scuole primarie paritarie
 - Circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 – Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica
 - L. 28.3.2003 n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
 - L. 10.3.2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
 - Protocollo d'intesa fra A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto del 28.06.2006 nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà, quindi sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.
3. L'Asilo Nido Integrato deve essere in possesso di Autorizzazione all'Esercizio ed Accreditamento Istituzionale ex L. R. n. 22 n° 22 del 16.08.2002

ART. 3 – MISURA DEI BENEFICI

I benefici sono concessi, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Comune, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

CAPO II – CONTRIBUTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTI ALL'ASILO NIDO INTEGRATO E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole dell'infanzia, salvaguardando la libertà di scelta delle famiglie.

Il Comune riconosce che le scuole dell'infanzia private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità e sostiene con propri contributi lo svolgimento della loro ordinaria attività annuale. Il comune può, altresì, stipulare con le scuole private convenzioni.

Pertanto, compatibilmente con le disponibilità del bilancio Comunale, il Comune si impegna a versare un contributo annuale alle scuole dell'infanzia in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla L. n. 62/2000, dando atto che, in relazione a ciò, sono tenute ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici.

Ai fini dell'erogazione del contributo economico annuale, in base ai criteri di cui al seguente articolo 5, l'Asilo Nido Integrato è equiparato alle Scuole dell'Infanzia private.

ARTICOLO 5 – CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ORDINARIA ATTIVITA' ANNUALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE ED ASILO NIDO INTEGRATO

1. I criteri per l'erogazione del contributo economico sono i seguenti:

- a) 30% del contributo in misura fissa ad ogni scuola,
- b) 70% del contributo assegnato in base al numero di bambini iscritti residenti nel comune, ai quali vanno aggiunti i bambini stranieri privi di residenza in Italia, domiciliati a Quinto Vicentino e frequentanti la scuola da almeno sei mesi dalla richiesta di contributo.

Il contributo economico annuale è concesso in un'unica rata.

2. Le Scuole dovranno presentare domanda di contributo entro il 31 marzo di ciascun anno. L'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare la somma del bilancio comunale entro il 30 giugno.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) bilancio d'esercizio dell'anno precedente;
- b) elenco dei bambini iscritti alla scuola nell'anno scolastico in corso residenti a Quinto Vicentino e stranieri privi di residenza in Italia, domiciliati a Quinto Vicentino e frequentanti la scuola da almeno sei mesi. Per quanto riguarda i bambini che non hanno residenza in Italia, le scuole dovranno chiedere ai genitori di produrre, al momento dell'iscrizione del bambino, dichiarazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo:
 - non essere iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente in comune italiano,
 - essere domiciliati a Quinto Vicentino.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese.

Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, le scuole potranno integrare la domanda di contributo con il bilancio d'esercizio anche successivamente al 31 marzo. L'erogazione del contributo economico, in ogni caso, potrà essere effettuata successivamente alla presentazione di tutta la documentazione prevista dal comma 2 punti a) e b) presente articolo.

La Giunta Comunale con apposita deliberazione, in caso di giustificata motivazione, può comunque derogare alle suddette disposizioni, concedendo un acconto del contributo dovuto.

ARTICOLO 6 – ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle Scuole dell'Infanzia Private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente alla disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, per piccoli interventi manutentori.

ARTICOLO 7 – SOVVENZIONI ALLE SCUOLE STATALI

Il Comune dispone annualmente l'erogazione di contributi in favore delle Scuole Statali presenti nel territorio comunale e sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 30 Giugno di ogni anno dall'Istituto Comprensivo Statale competente per territorio.